



Regolamento Anticipazioni

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 19 Dicembre 2023***

**FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI -
FONSEA
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 1) L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche e integrazioni;
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
- 2) Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 3) L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

- 4) In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.
- 5) L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 1) L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
 - 75% della posizione individuale maturata nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% della posizione individuale maturata nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2;
- 2) L'erogazione dell'anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali.
- 3) L'Anticipazione è concessa per singola causale, anche più volte, comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate. Non è concedibile più di una Anticipazione all'anno, a far data dalla prima richiesta di anticipo.
- 4) Nel caso in cui un aderente o un suo familiare percepisca un'analogha Anticipazione da altra forma previdenziale o assistenziale e/o in dipendenza di coperture assicurative e/o sul TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, l'ammontare complessivo delle Anticipazioni percepite non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute. L'aderente dovrà pertanto attestare, sotto propria responsabilità, il rispetto della condizione di cui sopra mediante apposita dichiarazione da lui sottoscritta.
- 5) Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.
- 6) Non sono comunque ammissibili richieste di Anticipazione per importi inferiori a 1.000,00 euro.

- 7) Ai sensi dell'Art.17 dello Statuto del Fondo le Anticipazioni sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 1) L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 2) La concessione degli anticipi è autorizzata dal Presidente e dal Direttore Generale del Fondo, anche in forma disgiunta. Al Consiglio di Amministrazione saranno segnalate eventuali situazioni di potenziale squilibrio per la gestione del Fondo legate alla concessione delle Anticipazioni affinché quest'ultimo possa provvedere in base a quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione riceverà trimestralmente una sintesi delle anticipazioni erogate e raggruppate per tipologia e sarà coinvolto per l'interpretazione del presente Regolamento e la valutazione di casi particolari.
- 3) Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvede di norma, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dal completamento della procedura di cui al punto 2. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4) Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 5) La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 6) In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione. È a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della

procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'aderente dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso delle imposte dirette ritenute e versate all'Erario.

- 7) In presenza dei requisiti previsti, i soggetti fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni ed esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Codice Civile.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie che egli sostiene a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
2. L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi finanziariamente a carico dell'aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli dell'aderente ed in ogni caso ridotta degli importi di cui all'art. 3 p. 4.
3. L'Anticipazione deve essere richiesta entro sei mesi dall'effettuazione della spesa.

4. In caso di particolare necessità ed urgenza l'aderente può richiedere un acconto pari al 50 per cento della spesa preventivata di cui al comma 1, purché l'importo della spesa preventivata sia superiore a 6.000 euro. In ogni caso l'acconto non potrà superare il 50% dell'Anticipazione massima concedibile di cui all'art. 3 punto 3, del presente Regolamento.
5. Per terapie ed interventi straordinari che si protraggono nel tempo e con pagamenti di acconti, il termine di decorrenza dei sei mesi, come definito all'art. 5 p.3, sarà quello relativo alla fattura (o ricevuta fiscale) finale riepilogativa.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti i costi effettivamente sostenuti dall'aderente, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.
7. In caso di spese sostenute per il familiare, va aggiunta anche questa documentazione:
 - stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
8. Nei casi previsti all'art. 5 punti 4 e 5, oltre ai documenti previsti all'art. 5 p. 6, dovrà essere fornito preventivo della spesa complessiva sottoscritto dal responsabile ovvero da un medico della struttura medica presso la quale verrà effettuata la terapia ovvero l'intervento, con l'indicazione della relativa durata.

9. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 1) L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese che egli sostiene a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate e solo se finanziariamente sostenute dall'aderente al Fondo.
- 2) Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro ovvero di imposta sul valore aggiunto. A tal fine deve essere in ogni caso prodotta da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- In caso di acquisto della prima casa per i figli, va aggiunta anche questa documentazione:
- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede

l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

3) Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio
- acquisto della nuda proprietà

La documentazione da produrre è, oltre alle autocertificazioni di cui al precedente comma, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda l'atto notarile di compravendita, altrimenti il preliminare di compravendita. Entro tre mesi dalla stipula dovrà essere esibito il rogito definitivo;

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, non appena possibile, copia dell'atto notarile e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute;

In caso di realizzazione in proprio, occorre produrre in via immediata: permesso di costruzione o denuncia inizio attività, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. È ammessa l'erogazione dell'anticipo pari al 50% della spesa preventivata. In ogni caso l'anticipo non potrà superare il 50% dell'Anticipazione massima concedibile di cui all'art. 3 punto 3, del presente Regolamento. Il saldo è erogato a fronte della produzione delle relative fatture quietanzate che attestino il pagamento dei lavori effettuati.

In caso di acquisto della nuda proprietà, oltre a quanto richiesto per l'acquisto, è necessario dimostrare il contestuale cambio di residenza da parte dell'aderente o dei figli.

- 4) L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È, invece, esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.
- 5) È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, o di nuda proprietà fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).
- 6) L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa ed entro 6 mesi dalla data della fattura finale nel caso di realizzazione in proprio.
- 7) In deroga a quanto sopra esposto, gli aderenti iscritti al 31 dicembre 2006 che a tale data non hanno ancora maturato un periodo di iscrizione al Fondo di almeno otto anni, hanno diritto all'Anticipazione per le spese sostenute per l'acquisto della prima casa di abitazione al compimento dell'ottavo anno di anzianità, purché l'acquisto sia avvenuto successivamente alla data di adesione al Fondo e comunque sia avvenuto entro il 31 dicembre 2006 e non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999 n. 144.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 1) L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese che egli sostiene per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 2) Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'art. 6 p. 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 3) L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

- 4) Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti dall'aderente per:
- a) progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - b) acquisto dei materiali;
 - c) oneri di urbanizzazione;
 - d) altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - e) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - f) IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - g) documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - h) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 5) Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, in aggiunta alla documentazione richiesta sub art. 6.2, i seguenti documenti:
- a) Eventuali documenti necessari per fruire della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi (documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
 - b) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
 - c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 - d) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute dall'aderente o il preventivo di spesa, con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
 - e) copia delle ricevute dei bonifici bancari e degli altri mezzi di pagamento attraverso i quali l'aderente ha disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve

risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

- 6) Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi la somma di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) ovvero dalla ditta esecutrice dei lavori.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

- 7) In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

- 8) Per spese di ristrutturazione con preventivo di importo superiore ad euro 6.000,00, l'aderente può richiedere un acconto pari al 50 per cento della spesa preventivata, in ogni caso l'acconto non potrà superare il 50 per cento dell'Anticipazione massima concedibile, di cui dell'art. 3 al punto 3, del presente Regolamento. Il saldo verrà erogato al termine dei lavori e alla presentazione dei documenti fiscali quietanzati.

- 9) L'Anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Articolo 10. Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2023 e sostituisce il precedente. Approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2023.